

Anno	Titolo	Classe	ARRIVO
2025	XIV		
Prot.n.	3523	Del	01/10/2025



Spett.le

POSTE ITALIANE SPA

Oggetto: Contratto "Licenza d'uso Banche Dati Territoriali – CAP Delivery Points – ANNCSU"

Con riferimento alle intese ed agli accordi intercorsi, ci preghiamo di inviarVi la nostra proposta relativa all'offerta **Banche Dati Territoriali – CAP Delivery Points – ANNCSU**.

Contratto "Licenza d'uso Banche Dati Territoriali – CAP Delivery Points –

ANNCSU" Tra

Poste Italiane S.p.A., con sede in Roma, viale Europa 190, capitale sociale iscritta nel registro delle Imprese di Roma, codice fiscale 97103880585, P. IVA 01114601006 (di seguito, "**Poste**") rappresentata da in qualità di munito dei necessari poteri

E

Comune di Montebello di Bertona con sede in Piazza Sandro Pertini, 1 - 65010 Montebello di Bertona (PE) (di seguito "Cliente") codice fiscale 80001270687
nella persona di **LIANI MANUELA** in qualità di **FUNZIONARIO INCARICATO**

Poste ed il Cliente congiuntamente, "**Parti**" e, singolarmente, "**Parte**".

Premesso che

- Poste è un operatore postale che attraverso la propria rete di recapito distribuisce quotidianamente gli oggetti postali su tutto il territorio nazionale, effettuando anche un rilevamento preciso ed aggiornato dei cambiamenti della toponomastica sul territorio;
- in particolare, Poste ha sviluppato competenze nel trattamento qualitativo delle informazioni toponomastiche, dati territoriali e geografici (normalizzazione, deduplica, geocodifica e georeferenziazione), ed ha sviluppato una banca dati territoriale alfanumerica denominata "CAP Delivery Points – ANNCSU" (di seguito anche "Banca Dati Territoriale") che contiene l'elenco di tutti i numeri civici a cui corrispondono gli accessi stradali siti sul territorio italiano, ed altre caratteristiche indicate nell'Allegato 1 accluso al presente contratto;
- il Cliente è un ente territoriale che collaborerà, entro le tempistiche previste, nell'implementazione del progetto relativo all'Archivio Nazionale dei Numeri Civici e Strade Urbane (ANNCSU) promosso dall'Agenzia delle Entrate e dall'ISTAT per la creazione di un archivio nazionale contenente gli stradari e i numeri civici certificati dai Comuni, da rendere disponibile alle Pubbliche Amministrazioni, ai cittadini ed alle imprese;
- il Cliente ha, quindi, la necessità di acquisire la licenza d'uso "Open" della Banca Dati Territoriale "Cap Delivery Points – ANNCSU" di cui alla precedente premessa come da delibera n.....;
- le Parti intendono, quindi, procedere alla stipula del presente contratto allo scopo di disciplinare i reciproci rapporti in ordine alla messa a disposizione da parte di Poste al Cliente della Banca Dati Territoriale "CAP Delivery Points – ANNCSU" (d'ora innanzi, il "**Contratto**").

Tutto ciò premesso, le Parti **convergono e stipulano quanto segue:**

ART. 1 - PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati di seguito elencati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

- **Allegato 1** - Descrizione - Listino prezzi - Aggiornamenti.
- **Allegato 2** - "Scheda Cliente A"

ART. 2 - DEFINIZIONI

Nel quadro del presente Contratto, i termini appresso indicati sono definiti come segue (le definizioni al singolare includono quelle al plurale):

- "**Aggiornamenti**": si intendono tutti gli aggiornamenti della Banca Dati Territoriale "CAP Delivery Points – ANNCSU" di Poste concessa in licenza d'uso e comprendono qualsiasi miglioramento della qualità dei dati e qualsiasi estensione della copertura territoriale, come previsto ai sensi del presente Contratto. Gli aggiornamenti verranno forniti con lo stesso tracciato record iniziale, con i campi descritti come nell'Allegato 1.
- "**Banca Dati Territoriale**": si intende la banca dati alfanumerica di Poste Italiane S.p.A. denominata "CAP Delivery Points – ANNCSU" che contiene l'elenco di tutti i numeri civici a cui corrispondono gli accessi stradali siti sul territorio italiano, fornito in formato TXT, o formati assimilabili a campi delimitati, ed altre caratteristiche indicate nell'Allegato 1
- "**Cliente**": si intende l'ente territoriale che diviene titolare della licenza d'uso della Banca Dati Territoriale denominata "Cap delivery Points – ANNCSU".
- "**Utente**": si intende il soggetto terzo destinatario del servizio/software erogato dal Cliente nell'ambito della licenza d'uso della Banca Dati Territoriale.
- "**Cluster**": si intende il segmento di offerta in relazione alla popolosità dell'ente territoriale che determina l'entità della licenza in termini di punti civici forniti e il prezzo.
- "**Documentazione**": si intende tutto il materiale cartaceo e digitale di proprietà di Poste relativo alla Banca Dati Territoriale, comprese le specifiche
- "**Licenza d'uso**": è la licenza d'uso della Banca Dati Territoriale denominata "Cap Delivery Points – ANNCSU" non esclusiva concessa da Poste al Cliente con la conclusione del presente Contratto e meglio dettagliata nell'Allegato 1, che consente al Cliente stesso l'utilizzo della Banca Dati Territoriale ai termini, alle condizioni e nei limiti previsti dal Contratto stesso.
- "**Listino Prezzi**": contiene i prezzi della licenza, in relazione al Cluster dell'ente territoriale di riferimento.

ART. 3 - OGGETTO

3.1 Il presente Contratto stabilisce le condizioni ed i termini di concessione al Cliente, da parte di Poste, della Licenza d'uso Open di cui all'Allegato 1 che consente al Cliente l'utilizzo della Banca Dati Territoriale per finalità di popolamento dell'archivio ANNCSU a tempo indeterminato. La licenza medesima include, per un periodo di due anni, gli eventuali aggiornamenti della Banca Dati Territoriale.

3.2 Poste si riserva la facoltà di modificare la Banca Dati Territoriale nei modi e nei tempi che riterrà più opportuni; della disponibilità di tali aggiornamenti verrà data evidenza al Cliente con congruo preavviso.

3.3 Gli aggiornamenti di cui ai precedenti capoversi saranno forniti indicativamente due volte l'anno.

ART. 4 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- 4.1.1 Il Cliente espressamente prende atto che la Banca Dati Territoriale è tutelata ai sensi della L. 22.4.1941 n. 633 e s.m.i. (Legge Autore) come "raccolta opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo".
- 4.1.2 Il Cliente prende altresì espressamente atto che Poste è titolare dei marchi "CAP - CAP Delivery Points - CAP Delivery Points - ANNCUSU", nonché di tutti i relativi diritti di proprietà industriale ed intellettuale sui predetti marchi nonché sui marchi "CAP Professional, CAP Street File, CAP Zone" (di seguito complessivamente "Marchi") e sulle relative Banche Dati Territoriali, come tutelati dal D. Lgs. 10.2.2005 n. 30 (Codice della proprietà industriale) e dalla L. 22.4.1941 n. 633 (Legge autore) e s.m.i., *pro tempore* vigenti.
- 4.2 Poste conserva la titolarità e la proprietà esclusiva della Banca Dati Territoriale, dei dati ivi contenuti, dei relativi marchi e della Documentazione.
- 4.3 Il Cliente si impegna a non registrare a nome proprio marchi o altri segni distintivi che incorporino parole, lettere, grafie, segni e colori che caratterizzano i Marchi, come pure a non registrare alcun marchio o segno distintivo confondibile con i Marchi o che ad essi si ispiri o che da essi possa considerarsi in qualsiasi modo derivato.
- 4.4 Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente si impegna, inoltre, ad utilizzare la banca dati ai soli fini del progetto ANNCUSU.

ART. 5 - DIRITTI DI UTILIZZO

- 5.1 Il Cliente, con l'acquisizione della licenza d'uso di cui all'Allegato 1, potrà utilizzare la Banca Dati Territoriale e la relativa proprietà intellettuale di cui all'art. 4 esclusivamente per finalità connesse alla fruizione, popolamento e realizzazione dell'archivio ANNCUSU.
- 5.2 Poste è consapevole che lo stesso sarà messo a disposizione degli utenti in modalità Open.
- 5.3 Il Cliente si impegna a non cedere a terzi il presente Contratto ovvero la relativa Licenza d'uso e, comunque, a non consentire l'utilizzo della Banca Dati Territoriale al di fuori del contesto ANNCUSU.
- 5.4 Resta espressamente inteso che la Banca Dati Territoriale non potrà essere utilizzata dal Cliente in contrasto con quanto previsto (i) dal presente Contratto nonché (ii) dalle disposizioni legislative e regolamentari *pro tempore* vigenti in materia di proprietà industriale ed intellettuale;

ART. 6 - DURATA E RECESSO

- 6.1 Il Contratto ha durata di due anni a decorrere dalla data del suo perfezionamento fermo restando che la Licenza d'uso, accordata nel corso del rapporto contrattuale, ha durata indeterminata (Licenza d'uso Open perpetua).
- 6.2 Resta inteso che, ove il Contratto cessi per qualsiasi ragione, il Cliente potrà continuare ad utilizzare i dati contenuti nella Banca Dati Territoriale nell'ambito del progetto ANNCUSU.
- 6.3 Il diritto alla ricezione degli aggiornamenti per i primi due anni è prevista dalla data di sottoscrizione e non si rinnova tacitamente.

ART. 7 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE

- 7.1 Con la conclusione del presente Contratto, il Cliente accetta tutti gli obblighi ivi previsti e, in particolare, si impegna per tutto il periodo di validità dello stesso a:
- a) compilare la relativa Scheda Cliente di cui all'Allegato 2;
 - b) non rimuovere e a non celare le diciture riguardanti i brevetti, i diritti d'autore, i marchi e/o i diritti di proprietà di Poste contenuti nella Banca Dati Territoriale o nella Documentazione;
 - c) rispettare i diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di Poste;
 - d) utilizzare la Banca Dati Territoriale nell'ambito del solo progetto ANNCUSU;
 - e) garantire la protezione della Banca Dati Territoriale, adottando ogni misura di sicurezza utile ad impedire l'estrazione dei dati non autorizzate.
- 7.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che il Cliente rimarrà l'unico referente nell'ambito del progetto ANNCUSU e, di conseguenza, il responsabile dell'utilizzo della Banca Dati Territoriale in tale contesto verso i terzi.

ART. 8 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DI POSTE

- 8.1 Con il presente Contratto, Poste si impegna ad eseguire tutte le prestazioni in esso previste ed in particolare a fornire al Cliente la Banca Dati Territoriale:
- a) entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla conclusione del Contratto;
 - b) con le caratteristiche correnti nello stato in cui si trovano ("as is") e senza garanzie, di qualsiasi natura, ulteriori rispetto a quanto previsto dal presente Contratto.
- 8.2 Resta inteso che la Banca Dati Territoriale è sottoposta a continue procedure per il miglioramento e la revisione dei dati in essa contenuti, anche attraverso rilevazioni esercitate sul campo da parte del proprio personale. Pertanto, essendo le informazioni territoriali pubblicate da caratteristiche di dinamicità e mutevolezza, Poste non può garantirne la completezza e la correttezza rispetto ad eventuali cambiamenti.
- 8.3 Fermo restando quanto sopra, Poste risponderà unicamente dei danni che saranno conseguenza diretta ed immediata della propria condotta nell'esecuzione del presente Contratto, nei limiti del 10% del corrispettivo ricevuto in coerenza con l'art. 126 del D.Lgs. 36/2023.
- 8.4 Poste, in ogni caso, non risponderà né verso il Cliente né verso terzi soggetti direttamente o indirettamente connessi al medesimo per disservizi causati da errata utilizzazione della Banca Dati Territoriale da parte del Cliente;

ART. 9 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

- 9.1 Il Cliente si impegna a riconoscere a Poste i corrispettivi per la Licenza d'uso indicati nell'Allegato 1.
- 9.2 Poste emetterà, una volta messa a disposizione del Cliente la Banca Dati Territoriale, le fatture relative al corrispettivo da calcolare sulla base del listino allegato.
- 9.3 Le fatture saranno inviate all'indirizzo e secondo le modalità indicate nella Scheda Cliente.
- Il Cliente è un'Amministrazione tenuta - ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e ai sensi del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 - alla fatturazione elettronica, per cui la fattura verrà emessa secondo le modalità ivi previste e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio.
- Il Cliente è tenuto a comunicare i dati obbligatori previsti dall'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 909 Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha modificato l'art. 1 del D.Lgs. n. 127/2015, la fattura verrà emessa secondo le modalità ivi previste e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio.
- 9.4 Resta inteso che, ai fini dei precedenti capoversi, il Cliente dovrà:
- a) compilare correttamente l'apposita sezione presente nella Scheda Cliente;
 - b) comunicare a Poste, all'indirizzo AC.amministrazioneecicloattivo@pec.posteitaliane.it, entro 10 giorni, ogni variazione apportata alla citata sezione, con particolare riguardo:
 - al codice ufficio ed all'impegno contabile di spesa registrato sul competente programma del bilancio di previsione;
 - all'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 9.5 Il pagamento dovrà essere effettuato entro 120 giorni dall'emissione della fattura:
- Postagiorno presso Ufficio Postale o postagiorno on line, se il Cliente è titolare di conto BPIOL;
 - Bonifico presso Ufficio Postale o bonifico on line mediante versamento sul c.c.p. n° 41028663 intestato a: Poste Italiane S.p.A., D.A.C./S.C.A.- Servizi Vari Fatturati codice IBAN IT59 N 07601 03200 000041028663 codice BIC BPPIITRRXXX riportando necessariamente nella causale il riferimento del numero di fattura.
- 9.6 In caso di ritardato pagamento, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 e s.m.i., il Cliente riconoscerà a Poste, su base giornaliera, un interesse di mora calcolato in misura pari al tasso di riferimento (determinato secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2) maggiorato di otto punti percentuali nonché l'importo forfetario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno (escluso da Iva per mancanza del presupposto impositivo), fatta salva l'eventuale prova del maggior danno.

ART. 10 - RISOLUZIONE

- 10.1 Fermo restando quanto previsto dagli artt. 1453 c.c. e ss. in tema di risoluzione, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del c.c., nel caso in cui il Cliente (i) non adempia ai pagamenti per due volte anche non consecutive secondo le modalità previste dall'articolo 9 nonché (ii) non utilizzi la Banca Dati secondo quanto previsto nel presente Contratto con particolare riferimento a quanto previsto agli articoli 4.3, 4.4, 5.3, 5.4, 7.1,

9.1, fatto salvo l'eventuale ulteriore risarcimento del danno e l'applicabilità degli eventuali interessi di mora nella misura di cui al precedente articolo 9.7.
10.2 La risoluzione del Contratto opererà di diritto dal ricevimento di una comunicazione, inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo fax, contenente la contestazione dell'inadempimento e l'intenzione di Poste di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

ART. 11 - MODIFICHE

11.1 Poste si riserva la facoltà di variare le presenti condizioni contrattuali, fermi i corrispettivi pattuiti, anche per sopravvenute esigenze tecnico-operative, economiche e gestionali. Le eventuali variazioni saranno comunicate al Cliente tramite e-mail all'indirizzo riportato nel successivo art. 14 con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Qualora il Cliente non intenda accettare le variazioni, ha la facoltà di recedere dal presente Contratto con comunicazione scritta da inviare all'indirizzo di Poste indicato nel successivo art. 14 a mezzo di raccomandata con A.R. entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione delle variazioni stesse. Il recesso avrà efficacia dall'ultimo giorno del mese di ricevimento da parte di Poste della comunicazione di recesso del Cliente. In difetto, le variazioni si intenderanno accettate dal Cliente.

ART. 12 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

12.1 Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana.

12.2 Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione del presente Contratto sarà devoluta al Foro competente in applicazione dell'art. 25 cod. proc. civ...

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

13.1 Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto l'informativa privacy fornita da Poste di cui il cliente dichiara di aver preso visione.

ART. 14 - COMUNICAZIONI

14.1 Le comunicazioni relative al presente Contratto, ad eccezione delle fatture e di quelle specificamente riportate nei singoli articoli, dovranno essere inviate a mezzo raccomandata A/R o PEC agli indirizzi riportati nella Scheda Cliente.

ART. 15 - CLAUSOLA FISCALE

15.1 Il Contratto, concluso tramite scambio di corrispondenza commerciale, è soggetto ad imposta di registro e ad imposta di bollo solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131 del 1986 e del DPR 642/1972

ART. 16 - RISERVATEZZA

16.1 Fermo tutto quanto sopra indicato, in merito all'utilizzo, da parte del Cliente, della Banca Dati Territoriale concessa in Licenza d'uso da Poste, qualsiasi altra notizia, documento, informazione concernente direttamente o indirettamente il lavoro svolto o l'organizzazione di Poste che venisse a conoscenza del Cliente, in relazione ai servizi prestati, dovrà essere trattato, da quest'ultimo, come materiale riservato.

16.2 Il Cliente, pertanto, si impegna a mantenere riservate, anche oltre la cessazione per qualsiasi motivo del presente Contratto, le notizie, le informazioni, la documentazione e i dati di Poste comunicati o di cui venisse comunque a conoscenza in virtù del presente Contratto, ivi inclusi quelli relativi all'organizzazione e/o strutture e/o attività di Poste (le "Informazioni Confidenziali").

16.3 Il Cliente si impegna a proteggere la riservatezza delle Informazioni Confidenziali di Poste, adottando a tal fine tutte le misure normalmente utilizzate per proteggere la riservatezza delle proprie Informazioni Confidenziali. Resta altresì inteso che il Cliente Parte potrà comunicare le Informazioni Confidenziali di Poste esclusivamente ai soggetti che necessitino di conoscerle per l'esecuzione del presente Contratto, rendendoli edotti del carattere riservato delle stesse e non potranno pertanto essere utilizzate, neppure parzialmente o indirettamente, per differenti finalità di qualsivoglia natura.

16.4 Il Cliente prende atto che la violazione degli obblighi di riservatezza di cui al presente Contratto potrebbe comportare gravi e irreparabili danni a Poste e pertanto adotterà ogni misura necessaria a non divulgare o rendere in alcun modo disponibili le Informazioni Riservate a terzi non autorizzati ai sensi del presente Contratto, e sarà comunque ritenuto direttamente responsabile di ogni violazione commessa da parte di qualunque soggetto cui lo stesso abbia reso disponibile le Informazioni Riservate di Poste.

16.5 Resta inteso che il Cliente osserverà gli obblighi di riservatezza anche per i 2 (due) anni successivi alla cessazione di efficacia, per qualsiasi motivo, del presente Contratto.

ART. 17 - REGOLE ETICHE E DI CONDOTTA

Il Gruppo Poste Italiane ha adottato

- un Codice Etico;
- un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231 (di seguito "Modello Organizzativo 231") conforme ai principi e alle linee guida previste dal D.Lgs. 231/2001;
- una Politica Integrata;

ai quali Poste impronta la conduzione degli affari e la gestione dei propri rapporti interni.

Il codice Etico, il Modello organizzativo 231 e la Politica Integrata sono consultabili sul sito www.poste.it.

Il presente articolo, in linea con quanto sopra menzionato, definisce in particolare le linee guida etico-sociali e gli obblighi a cui deve attenersi il Cliente. Le relazioni commerciali con il Cliente si svolgono nel reciproco rispetto di criteri di imparzialità, economicità, trasparenza, lealtà e correttezza professionale, evitando rapporti che possano generare vantaggi personali o conflitti di interesse.

In tale ottica il Gruppo Poste Italiane promuove l'adozione di standard etici di comportamento da parte dei propri clienti ed incentiva la diffusione da parte di questi ultimi di principi etici e di responsabilità.

In relazione a quanto sopra, il Cliente assicura, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori, di attenersi nei rapporti con il Gruppo Poste Italiane a principi di buona fede, diligenza, collaborazione, affidabilità, integrità, trasparenza, lealtà e correttezza professionale.

Il Cliente si impegna a promuovere l'applicazione dei suddetti principi etici anche verso terzi comunque coinvolti direttamente o indirettamente in qualsivoglia relazione con il Gruppo Poste Italiane.

In particolare, ferma restando la normativa vigente e fermi restando gli obblighi specificamente previsti in altre disposizioni del presente accordo, il Cliente:

- si impegna ad uniformarsi alla normativa in materia di concorrenza, sia comunitaria che nazionale, e di pratiche commerciali scorrette, astenendosi dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali o comunque non etici e contrari alle regole a tutela della concorrenza e del codice del consumo;
- si obbliga a trattare in modo riservato qualsiasi notizia, documento, informazione, concetto e know-how, concernente in modo diretto o indiretto l'attività del Gruppo Poste Italiane di cui dovesse venire a conoscenza in conseguenza dei rapporti instaurati;
- si impegna al rispetto delle norme in materia di tutela ambientale anche al fine di preservare la qualità del territorio in cui opera e promuovere un migliore utilizzo delle risorse naturali;
- agisce nel rispetto della normativa vigente sul divieto di intermediazione, interposizione e appalto di prestazioni di lavoro;
- si impegna al rispetto dei diritti fondamentali e della dignità dei propri dipendenti nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro;
- non ammette né intraprende alcuna forma di corruzione direttamente o indirettamente nei confronti dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane.

Il Cliente, inoltre, dichiara per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni e, in particolare, di quanto previsto dal decreto legislativo n. 231/2001 e di improntare la conduzione degli affari e la gestione dei rapporti interni al puntuale rispetto di detta normativa e per tanto si impegna a non tenere comportamenti che potrebbero determinare la commissione, anche tentata, dei reati ivi contemplati e ad adottare e attuare, ove opportuno, procedure idonee a prevenire dette violazioni.

ART. 18 - CLAUSOLE FINALI

18.1 La nullità parziale del presente Contratto o la nullità di singole clausole non comporta la nullità dell'intero Contratto. In tal senso, le Parti fin d'ora convengono che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1419 del codice civile, qualora una o più clausole del Contratto dovessero risultare nulle, in tutto o in parte, il Contratto stesso resterà comunque valido per il restante e le clausole nulle verranno sostituite, sempre previo accordo fra le Parti, con disposizioni pienamente valide ed efficaci, salvo che tali clausole nulle abbiano carattere essenziale.

Luogo e data Montebello di Bertona

Firma

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 cod. civ. del Codice Civile, il Cliente dichiara di approvare specificatamente gli articoli 3.3 (Oggetto) art., 7.2 (Obblighi e Responsabilità del Cliente); 8.2, 8.3, 8.4 (Obblighi e responsabilità di Poste); 10.1 (Risoluzione); 11.1 (Modifiche); 12.1 e 12.2 (Legge applicabile e Foro Competente); 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 e 16.5 (Riservatezza).

Luogo e data Montebello di Bertona

Firma

Ove riteniate di aderire alla presente proposta, vogliate darci conferma della relativa accettazione, trasmettendocene copia integralmente trascritta su Vostra carta intestata, debitamente compilata con i dati richiesti e sottoscritta per accettazione e per approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342 codice civile, nonché siglata in ogni pagina, compresi gli allegati, da un Vostro rappresentante munito di adeguati poteri.

Poste Italiane S.p.A.

.....

ALLEGATO 3 – OGGETTO: DISPOSIZIONI RELATIVE AL PIANO STRAORDINARIO CONTRO LE MAFIE DI CUI ALLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136 E S.M.I..

Al fine di consentire a Poste Italiane S.p.A. - di dare attuazione alle disposizioni di cui alla Legge in oggetto sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi, il contraente riporta di seguito il Codice Identificativo Gara (CIG) e, ove necessario, il Codice Unico di Progetto (CUP).

CIG B8F97ADCC8

CUP 961C25000090006

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., Poste assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al presente rapporto contrattuale.

Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 (Tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge 13 agosto 2010, n.136 "Piano straordinario contro le mafie", il Cliente si avvarrà per i pagamenti a mezzo bonifico del c.c.p. numero **41028663** intestato a **Poste Italiane S.p.A.-D.A.C./S.C.A.- Servizi Vari Fatturati IBAN IT59 N 07601 03200 000041028663** dedicato al progetto e riportato nella Convenzione/Accordo/CGS/Scheda Cliente, precisando nella relativa causale il Codice Identificativo Gara (CIG) indicativo del servizio/fornitura alla quale è dedicato, e, ove necessario, il Codice Unico di Progetto (CUP) nonché, in caso di servizi fatturati, il numero di fattura.

Di seguito sono indicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato:

CAMILLO GRECO	GRCCLL74B18H501L
ANNA MANGHETTI	MNGNNA64L70H501A
STEFANO CASELLA	CSLSFN63L08Z315C
MARCO BEVILACQUA	BVLMRC73T17H501P
RAFFAELLA PAGLIALUNGA	PGLRFL90H66C773Q

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, L. 136/10, Poste si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi sugli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, mediante soggetti muniti di apposita procura, a mezzo di raccomandata.

Costituisce causa di risoluzione della Convenzione/Accordo/CGS, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

